

**ORDINANZA N° 46/2025
IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO:

- che sono in corso i lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 Messina – Palermo, per l'esecuzione dei quali è stato incaricato il RTI: A.I.C.O. Consorzio Stabile S.c.a.r.l (mandataria), con sede in via Bruno Buozzi n. 32 - 00197 Roma e Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. (mandante), con sede in Via Consolare Antica, n. 572/B - 98071 Capo D'Orlando (ME).
- che il consorzio stabile A.I.C.O. - S.c.a.r.l, nella qualità di capogruppo mandataria dell' RTI sopra citato, ha indicato per l'esecuzione dei lavori, l'impresa consorziata Fratelli Mammana S.r.l., con sede in via Nazionale, snc – 98079 Tusa (ME);
- che con nota prot. n. 33 del 28.03.2025 l'impresa esecutrice Fratelli Mammana S.R.L ha comunicato le tempistiche necessarie per l'esecuzione delle seguenti attività: varo predalles, montaggio veletta e armatura soletta, getto cls soletta e montaggio barriera di sicurezza. Al fine di evitare la chiusura dell'intera tratta autostradale, tali operazioni saranno suddivise in due fasi, concentrando le lavorazioni prima sul tratto di cavalcavia sovrastante la carreggiata direzione Palermo e successivamente sul troncone di cavalcavia sovrastante la carreggiata direzione Messina. Ciò implica la necessità di chiudere la carreggiata in direzione Palermo compresa tra il Km. 27+900 ed il Km. 29+378 per una durata complessiva presunta di 36 giorni naturali e consecutivi e successivamente la chiusura della carreggiata in direzione Messina compresa tra il Km. 29+378 ed il Km. 27+900 per una durata complessiva di 36 giorni naturali e consecutivi, con l'attivazione dei due by-pass esistenti e l'istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata che rimane aperta al transito;
- che con mail del 28.03.2025, la direzione lavori ha espresso parere favorevole alla richiesta dell'impresa precisando che le nuove scadenze richieste, sono indispensabili per il completamento delle lavorazioni, ma è necessario evidenziare che le stesse sono postume rispetto ai termini prefissati dall'Amministrazione e non devono essere considerate come proroga concessa all'appaltatore;

VISTI:

- l'ordinanza n. 92/2024 del 24.06.2024;
- la nota dell'impresa prot. n. 33 del 28.03.2025;
- l'email della Direzione Lavori del 28.03.2025;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

RITENUTA urgente ed improcrastinabile la prosecuzione dei lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 Messina - Palermo;

CONSIDERATO che al fine di garantire la prosecuzione, in sicurezza, delle sopra citate lavorazioni, occorre prevedere l'istituzione di alcune limitazioni al traffico veicolare;

SENTITO il Responsabile del Procedimento e la DL,

ORDINA

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 Messina - Palermo,

1. Con decorrenza dalle ore 06:00 del 01.04.2025 e sino alle ore 20:00 del 07.05.2025 la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di valle (direzione Palermo) nel tratto compreso tra il Km. 27+900 ed il Km. 29+378 dell'autostrada A/20 Messina – Palermo e, contestualmente, l'istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (direzione Messina).
2. Con decorrenza dalle ore 06:00 del 08.05.2025 e sino alle ore 20:00 del 13.06.2025 la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di monte (direzione Messina) nel tratto compreso tra il Km. 29+378 ed il Km. 27+900 dell'autostrada A/20 Messina – Palermo e, contestualmente, l'istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle (direzione Palermo).

È, inoltre, istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle limitazioni, in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità della ditta consorziata, incaricata per l'esecuzione dei lavori, **"Fratelli Mammana S.r.l."**, con sede in via Nazionale, snc – 98079 Tusa (ME).

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza il RTI: A.I.C.O. Consorzio Stabile S.c.a.r.l (mandataria) e Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. (mandante), in solido con l'impresa **"Fratelli Mammana S.r.l."**, impresa consorziata ed esecutrice dei lavori, sono indicati come responsabili per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

L'impresa dovrà tassativamente informare l'Ente, a pena d'inefficacia e decadenza della presente Ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui saranno eseguite le limitazioni, telefonicamente al Centro Radio e via mail all'Ufficio di Manutenzione competente per tratta.

Al fine di evitare l'instaurarsi d'interferenze o per particolari esigenze di traffico ovvero di altra natura, **l'Ente si riserva di impedire, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione delle limitazioni richieste, anche tramite semplice comunicazione telefonica al responsabile in sito dell'impresa.** La stessa comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Il responsabile in sito è il **Geom. Giuseppe Mammana tel. [REDACTED]**.

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 28.03.2025

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Calogero Franco Fazio

